

Diocesi di Pavia



**STATUTO DEL
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE**

Gennaio 2026

In copertina:

dal Lezionario Domenicale e Festivo Anno B

**STATUTO DEL
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE**

STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

I. Natura e finalità

1. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è espressione della comunione e della corresponsabilità tra le diverse componenti della comunità parrocchiale e strumento per l'elaborazione degli orientamenti pastorali (cfr. XX Sinodo diocesano, n. 223). In esso si attua in forma significativa la collaborazione tra il ministero della presidenza proprio del parroco e la partecipazione operosa alla vita della Chiesa a cui ogni fedele è chiamato (cfr. can. 536 §1 e XX Sinodo diocesano, n. 223).
2. La costituzione del Consiglio è obbligatoria per tutte le parrocchie della diocesi. Dove due o più parrocchie sono rette dal medesimo parroco, sia costituito un unico Consiglio nel quale ogni comunità parrocchiale sia debitamente rappresentata, al fine di favorire l'unitarietà dell'azione pastorale senza trascurare la specificità di ogni realtà.
3. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è il luogo proprio per l'elaborazione del progetto pastorale; in esso sono poi da ricercare e studiare modalità per realizzare le diverse iniziative pastorali e caritative della parrocchia, in sintonia con il cammino della diocesi e del vicariato.
4. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha solamente voto consultivo, nel senso che le sue proposte devono essere accolte favorevolmente dal parroco per diventare operative.

Il parroco da parte sua è tenuto a considerare attentamente le indicazioni del Consiglio Pastorale, specie se espresse da un'ampia maggioranza, in un processo di comune discernimento.

5. I membri del Consiglio siano resi consapevoli che il buon andamento di esso non dipende semplicemente dalle norme che lo regolano, ma dalla cura che tutti devono avere nel coltivare un autentico spirito ecclesiale, la disponibilità al dialogo e al confronto, una partecipe conoscenza della vita della diocesi e della parrocchia, l'impegno per il bene della comunità (cfr. XX Sinodo diocesano, n. 223).

II. Composizione e durata

6. Essendo il Consiglio espressione dell'intera comunità parrocchiale, in esso siano rappresentate le diverse età, competenze, sensibilità e ministerialità. Tenuto conto della consistenza numerica delle nostre comunità parrocchiali, il Consiglio sia composto di non meno di sette membri e non più di ventiquattro.
7. Il parroco presiede il Consiglio senza farne parte: il Consiglio è infatti costituito per offrire il proprio contributo di discernimento e orientamento al suo servizio di pastore proprio.
8. Il Consiglio è composto da membri di diritto, membri indicati dalla comunità e membri scelti dal parroco.

Sono membri di diritto:

- i presbiteri che, oltre al parroco, svolgano in parrocchia il loro prevalente ministero;
- quando presente e attivo nella pastorale, il diacono permanente o, se ve ne sono diversi, uno da loro liberamente indicato;
- un rappresentante per ogni comunità di vita consacrata che sia attivamente coinvolta nella pastorale parrocchiale, su indicazione della stessa comunità;
- il presidente dell’Azione Cattolica parrocchiale.

I membri indicati dalla comunità – che devono essere più della metà dei componenti del Consiglio – possono essere scelti attraverso elezioni a lista unica o su indicazione delle diverse realtà parrocchiali (ministri istituiti, catechisti, coro parrocchiale, gruppo Caritas, volontari dell’oratorio...), avendo cura di non trascurare alcuna significativa componente della vita parrocchiale e cercando di garantire voce e rappresentanza alle diverse fasce di età. Eventuali altre modalità dovranno essere esaminate dal parroco con il proprio Vicario foraneo.

Il parroco ha poi la possibilità di nominare direttamente alcuni membri fino al massimo di un terzo dei componenti del Consiglio, avendo premura di dare rappresentanza alle diverse sensibilità e a gruppi e movimenti presenti in parrocchia e davvero partecipi, in quanto tali, della vita comunitaria.

9. Possono essere membri del Consiglio coloro che, avendo completato l’iniziazione cristiana, abbiano compiuto i 18 anni di età e siano domiciliati nella parrocchia o stabilmente partecipi della sua vita. Requisito fondamentale è la piena

comunione con la Chiesa, espressa in una coerente forma di vita e in un'adesione pratica agli orientamenti pastorali dati dal Vescovo per tutta la diocesi.

10. Quale che sia la modalità individuata per costituire il Consiglio, la comunità parrocchiale sia sensibilizzata circa la sua natura e finalità e sia resa partecipe delle scelte fatte.
11. Una volta che il Consiglio è stato costituito, i nomi dei suoi componenti vengano fatti conoscere alla comunità e trasmessi in Curia alla Cancelleria vescovile, corredati dei dati relativi a indirizzo, età, professione ed eventuale impegno ecclesiale.
12. Il Consiglio rimane in carica cinque anni e i membri possono essere rieletti o confermati, tenendo in debito conto l'opportunità di provvedere a un graduale ricambio.
13. I consiglieri cessano dal loro incarico in ragione del venir meno come membri vivi della comunità parrocchiale, per dimissioni presentate per iscritto e accettate dal parroco, per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive, per decadenza dall'incarico in forza del quale si è membri.
Nel caso, subentrano come consiglieri:
 - se eletti, da chi segue per numero di voti raccolti;
 - se scelti dal parroco o da altri, da persone indicate dagli stessi;
 - se membri di diritto, da chi è subentrato nell'incarico.

14. Il Consiglio non decade quando si verifica il cambiamento del parroco. Entro un anno dal suo ingresso in parrocchia, il nuovo parroco dovrà o confermarlo fino alla regolare scadenza o procedere al suo rinnovo.

III. Modalità operative

15. Presidente del Consiglio è il parroco (cfr. can. 536 §1): a lui spetta convocarlo e presiederlo, stabilirne l'ordine del giorno, rendere esecutive le determinazioni assunte e da lui approvate.
16. Tra i membri del Consiglio il parroco sceglie il segretario, che collabora con lui per la preparazione delle riunioni, la trasmissione ai consiglieri dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno, la registrazione delle presenze e delle eventuali assenze, la stesura dei verbali, la conservazione della documentazione nell'archivio parrocchiale.
17. Il Consiglio è convocato almeno tre volte all'anno in seduta ordinaria e, in via straordinaria, quando lo richieda il parroco o la maggioranza dei membri con istanza formale e sottoscritta.
18. Nello stabilire l'ordine del giorno, il parroco consulti i suoi collaboratori e tenga conto di eventuali richieste provenienti dai consiglieri e dai parrocchiani, dal Vicario foraneo o dall'Ordinario diocesano.

19. La convocazione e l'ordine del giorno siano comunicati per iscritto – anche attraverso i social media, ma avendo cura che tutti siano raggiunti – almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.
20. I membri del Consiglio si assumono l'impegno di partecipare regolarmente alle riunioni, per la cui validità si richiede la presenza della maggioranza di essi.
21. I lavori siano di norma introdotti da una relazione che illustri il tema preso in considerazione. Gli interventi siano coordinati dal parroco: va ritenuto parere del Consiglio quello che abbia ricevuto l'approvazione della maggioranza dei presenti.
22. Il Consiglio utilizzi le forme ritenute più idonee per mantenere vivo il rapporto con la comunità parrocchiale, con il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici e con i diversi operatori pastorali.
23. Le norme qui esposte si applicano anche alle parrocchie affidate a Istituti religiosi o a Società di vita apostolica, come pure a presbiteri in essi incardinati.

